

PSR INTERVENTO 6.4.2

DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Gli obiettivi della focus area 5C della strategia del PSR sostengono gli investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata alla vendita, attraverso lo sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole, quale fattore in grado di aumentare la competitività e la redditività delle stesse ed il migliore posizionamento sul mercato, ampliandone la gamma di servizi/prodotti offerta.

INTERVENTI AMMESSI

Più nel dettaglio, l'intervento finanzia gli investimenti per:

- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima 3 Mwt);
- impianti per la produzione di biogas (potenza massima 3 Mwt) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica (compresa cogenerazione) e solo utilizzando prodotti di scarto agricoli e/o forestali;
- impianti per la produzione di energia eolica (mini-eolico, potenza massima fino a 200 KW);
- impianti per la produzione di energia solare (potenza massima di 1 Mwe, con esclusione degli impianti a terra);
- impianti per la produzione di energia idrica (piccoli salti – potenza massima di 1 Mwe);
- piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro impianti realizzati in attuazione del presente tipo di operazione, nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed a condizione che tale rete/impianto sia di proprietà del beneficiario del sostegno pubblico.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Aree rurali classificate come C e D nel territorio della Regione Calabria.

REQUISITI TECNICI E CRITERI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI

Ai fini dell'ammissibilità, l'impianto oggetto della proposta progettuale dovrà essere conforme ai requisiti tecnici indicati e dovrà avere una dimensione idonea a produrre energia elettrica e/o termica prevalentemente destinata alla vendita.

CRITERI MINIMI DI EFFICIENZA ENERGETICA

L'impianto dovrà altresì rispettare i criteri minimi di efficienza energetica di seguito elencati:

- l'impianto per la produzione di energia da biomassa deve essere alimentato con sottoprodotti o scarti di produzioni agricole - zootecniche, forestali o agroalimentari senza attivazione e/o utilizzo di colture agricole dedicate o bio-combustibili;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Eco-design) prevedendo l'adozione di specifici criteri di

- progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- l'impianto per la produzione di biogas deve prevedere il compostaggio del digestato per la produzione di ammendante organico;
 - il rendimento minimo dell'impianto in termini di MW/h/anno termico pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
 - l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo n. 152/2006, art. 272, comma 1 e s.m.i.;
 - l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa da scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale generata dall'impianto;
 - gli investimenti in energia idroelettrica gli investimenti sono ammissibili solo se non portano ad una riduzione dello stato quantitativo dei corpi idrici e se rispettano le condizioni previste all'articolo 4(7) della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque).

COSTI AMMISSIBILI

I COSTI AMMISSIBILI SONO I SEGUENTI:

- a) costruzione, ristrutturazione ed adeguamento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti di produzione;
- b) opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- c) nuovi impianti, macchinari ed attrezzature per la produzione di energia;
- d) acquisto di hardware;
- e) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere precedenti, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità.

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato di cui:

- per spese tecniche, max. il 6% per interventi che comprendono la progettazione e la direzione dei lavori
- ovvero max. il 3% nel caso l'investimento riguardi unicamente impianti, macchinari e attrezzature;
- per altre spese generali, non ricomprese nel punto precedente, sarà riconosciuta una percentuale max. del 3%."

- f) investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici, strettamente connessi all'intervento.

I "contributi in natura" sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un

pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69 (1) del

Regolamento

(UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Le prestazioni volontarie non retribuite non sono ammissibili per le opere di edilizia.

DE MINIMIS

Il sostegno è concesso ai sensi del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) 1407/2013. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di cumulo degli aiuti erogati attraverso questo regime, può essere concesso un contributo massimo pari a 200.000,00 €

CONTRIBUTO

L'aliquota di sostegno è pari al 50% delle spese ammissibili.

- Il beneficiario può richiedere un'aliquota di sostegno inferiore ai fini del rispetto dei limiti di cumulabilità con gli incentivi nazionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili (D.Lgs n. 28/2011 e s.m.i.)

DOMANDA

Scadenza 11 aprile 2019.